

**TRIBUNALE DI GELA****Presidenza**

Via R. Livatino - 93012 Gela  
Tel. 0933812442 - 0933812441  
*tribunale.gela@giustizia.it*

UOR : Segreteria  
RUO :  
PROT: 20 /2020 inf.

**Oggetto: linee guida e prime disposizioni urgenti decreto Legge 17.3.2020 n° 18 area civile e penale periodo dal 15.4.2020 al 30.6.2020**

Il Presidente Vicario del Tribunale di Gela

Visto il D.L. 17/3/2020 n° 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19*"

Visto il D.L. 8.3.2020 n° 11 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

visto la Direttiva del 16/3/2020 della Direzione Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia e la circolare del CSM prot.num.P5102/2020 del 27.3.2020 che rappresenta la necessità di "*coinvolgere l'avvocatura, le forze di polizia, l'amministrazione penitenziaria, predisponendo protocolli che disciplinano lo svolgimento delle udienze, con partecipazione a distanza*" per l'eventuale trattazione delle udienze da remoto;

considerato che detta delibera del CSM 27.3.2020, nel dare indicazioni attuative del decreto legge, prevede l'adozione del provvedimento Capo dell'Ufficio previa procedura partecipativa semplificata, a cui si è dato corso nelle riunioni con gli Avvocati del 2.4.2020, 7.4.2020 e 16.4.2020, con i Giudici della Sezione Penale in data 16.4.2020- riunioni in Teams-, mentre i Giudici civili hanno ribadito la loro interlocuzione scritta già redatta dal Coordinatore a cui hanno rinviato;

**IL PRESIDENTE VICARIO**  
**Dott.ssa Miriam D'Amore**

visto il D.L.23/2020 con cui è stata modificata la sospensione prevista dagli artt. 83 commi 1 e 2 D.L. n° 18/2020, prorogando il termine della fase 1 del 15.4.2020 all'11.5.2020;

visto il testo vigente dall'1.5.2020 dell'art. 83 D.L. 17.3.2018 n° 20 convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n° 27, come ulteriormente modificata dal D.L. 30.4.2020 n° 28, che disciplina la cd. fase 2;

preso atto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, e segnatamente, delle disposizioni per i processi civili e penali di cui all'art. 83 D.L. 18/2020;

preso atto delle interlocuzioni in data 5.5.2020 nelle riunioni con la Presidenza della Corte d'Appello e delle direttive ricevute tramite le linee guida redatte dal Presidente S.E. Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, previa interlocuzione con i Consigli dell'Ordine, le Camere Penali e le Camere Civili nonché con i Procuratori della Repubblica e i Presidenti dei Tribunali del distretto per garantire una disciplina uniforme, con i giudici penali e civili, nonché quelle raggiunte in sede di redazione di un Protocollo Generale con il Procuratore della Repubblica in sede, con la Camera Penale e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela firmato in data 16.4.2020 da integrarsi ulteriormente con un continuo confronto nel prosieguo, ove necessario;

vista la circolare del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "*Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus-informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzazione per avvio cd. fase due del 3.5.2020*";

richiamati, per quanto ancora vigenti, i precedenti provvedimenti della Presidenza del Tribunale di Gela del 10.3.2020, del 16.3.2020 e del 19.3.2020, nonché il nuovo protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati in data 16.4.2020;

visti gli esiti della riunione con i giudici penali, il coordinatore dell'Ufficio GIP Dott. Conti ed il GIP Dott.ssa Silvia Passanisi in data 16.4.2020 e 6.5.2020 nonché con i Giudici del Settore Civile, compendiate nella nota del coordinatore Dott.ssa Vaccaro del 20.3.2020, ribadita prima della redazione delle linee guida;

sentiti i Magistrati e gli Avvocati in data 6.5.2020 dopo le ultime richiamate modifiche legislative

visto il Protocollo d'Intesa Distrettuale riguardante *lo svolgimento delle udienze mediante sistemi di video conferenza o collegamenti da remoto* del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta recentemente stipulato;

viste le linee guida firmate congiuntamente da S.E. il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta e da S.E. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che integralmente si recepiscono anche con il presente provvedimento, in quanto frutto di ampia interlocuzione nel Distretto;

sentite le Rappresentante Sindacali e le R.S.U. in data 6.5.2020;

rilevato che in base alle disposizioni dell'art. 83 citato occorre distinguere il periodo compreso tra il 9.3.2020 ed il 15.4.2020- commi da 1 a 5- ed il periodo successivo dall'11.5.2020 al 30.6.2020- commi 6 e 7-, per il quale ultimo periodo vanno stabilite alcune direttive generali, di cui ci si era

riservata l'emissione nei precedenti provvedimenti, dovendosi attendere gli esiti della progressione dell'emergenza epidemiologica e le modifiche legislative in sede di conversione;

considerato che appare necessario predisporre alcune generali linee guida generali, suscettibili di essere modificate a seguito di più diverse e prossime indicazioni che perverranno dal Presidente della Corte d'Appello, dalle Autorità Sanitarie, dall'Avvocatura, dai Magistrati e dai responsabili delle Cancellerie, anche alla luce dell'evolversi della fase di emergenza sanitaria nella cosiddetta Fase 2;

Ciò premesso, ferma ed impregiudicata ogni ulteriore e particolareggiata disposizione, nonché ogni diverso principio che emergerà in sede di più precisa interpretazione giurisdizionale del citato decreto, si dispone quanto segue

### **AREA PENALE -periodo 11.5.2020 / 31.7.2020**

#### **1. Le fonti.**

Il decreto n° 18/2020 ha totalmente novato il contenuto del precedente D.L. 11/2020 prevedendo l'abrogazione degli artt. 1 e 2 .

L'art. 83 comma 6 ha previsto che, per contrastare l'emergenza epidemiologica, i Capi degli Uffici, sentite le Autorità Sanitarie ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative allo svolgimento delle udienze, potendo adottare o procrastinare l'operatività delle precedenti disposizioni già disposte in via d'urgenza e riguardanti: 1) il limitato accesso del pubblico a Palazzo di Giustizia, salve le attività urgenti; 2) la limitazione degli orari di apertura al pubblico; 3) la regolamentazione dell'accesso ai servizi che potrà continuare ad avvenire via email o con prenotazione telefonica o telematica; 4) l'adozione di linee guida vincolanti per la celebrazione delle udienze; 5) la celebrazione dei processi penali a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p.

Con successivo Provvedimento Organizzativo del Ministero della Giustizia del 22.3.2020 all'art. 3 è stato previsto che *"le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 D.L. 17.3.2020 n° 18 si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146 disp. att. c.p.p.. In alternativa possono essere previsti i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati che si trovino, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità"* individuandosi gli strumenti di collegamento da remoto in Skipe e Team Business.

In tutti questi casi, la partecipazione da remoto dell'imputato avrebbe dovuto comunque prevedere la presenza da remoto di un ufficiale di P.G. e la possibilità di un colloquio riservato con il difensore.

Ulteriori linee guida sono state fornite dal CSM. C.S.M. prot. n°5102 /2020 Pratica 186/VV/20  
*Linee Guida Uffici Giudiziari COVID 19* del 26.3.2020

Nella seconda fase, dall'11.5.2020 al 31.7.2020, l'estensione e le modalità di svolgimento dell'attività sono rimesse al capo dell'ufficio, il quale può adottare tutte le misure di cui all'art. 83 comma 7 ivi compresa quella di cui alla lettera g), cioè " *il rinvio delle udienze a data successiva al 30.6.2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3*"; con sospensione dei termini di prescrizione e custodia ai sensi del comma 8 dell'art. 83.

Alla luce della attuale disciplina sarà necessario che tutti i giudici, ed il Presidente di Sezione per i ruoli Collegiali ed il proprio ruolo monocratico, provvedano tempestivamente a rimodulare il ruolo delle rispettive udienze, tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto fissando un numero limitato di processi, anche con udienze monotematiche e con un solo processo da trattare, provvedendosi in tal senso tempestivamente a comunicare alle parti la riorganizzazione dei ruoli, con qualunque modalità.

In linea di sintesi, per i difensori ed i professionisti, è in linea di principio, salve limitatissime eccezioni (ad esempio, nei processi con detenuti) con le precisazione di seguito indicate, preclusa ogni attività processuale con testi, mentre potranno essere trattate le cause in decisione, a porte chiuse, con ingresso scaglionato a ora, con una limitata presenza in aula, dovendo i Carabinieri presenti nel Palazzo di Giustizia sorvegliare che non si creino assembramenti; inoltre la trattazione di udienze dovrà avvenire nelle sole aule che, per dimensioni ed areazione, consentano una trattazione in sicurezza per tutti gli utenti.

Più precisamente ogni Giudice ed il Presidente di Sezione per le udienze collegiali provvederà nel modo seguente.

#### SEZIONE DIBATTIMENTO PENALE

- 1) Devono essere rimodulati i ruoli tenendo tendenzialmente presenti gli obiettivi fissati nei programmi di gestione, sia qualitativi che quantitativi, tenendo presenti i criteri di priorità fissati dall'art. 132 disp. att c.p.p., con riferimento prioritario ai processi di più risalente iscrizione ed alla trattazione delle cause già mature per la decisione che, determinando un più limitato accesso delle parti processuali, possono essere agevolmente trattati;
- 2) Nello stesso modo potranno essere agevolmente trattati tutti gli incidenti di esecuzione, incentivando la discussione previo deposito di note scritte, così limitando la presenza in udienza anche ad un sostituto; questi procedimenti saranno pressochè totalmente trattati, soprattutto ove sia ipotizzabile una scarcerazione degli istanti entro l'anno 2020;
- 3) Va subito detto che la misura organizzativa di cui all'art. 83 lett.g)- rinvio a data successiva al 31.7.2020- appare l'unica attuabile per i processi con molti testi o consulenti da sentire, salva diversa valutazione del caso concreto, sentite le parti, anche ove possibile nei

processi con detenuti con termini massimi di custodia cautelare non di prossima scadenza, al fine di evitare al minimo i contatti che favoriscano il propagarsi dell'epidemia, perché ciò comporterebbe un accesso di soggetti incontrollabile, in alcuni procedimenti trattandosi spesso anche di testi provenienti da zone del Nord Italia, maggiormente colpite dal contagio, e tra l'altro soggette a limitazioni dei movimenti sul territorio nazionale, che renderebbe sicuramente difficilmente celebrabile l'udienza penale;

- 4) Le udienze potranno essere tenute soltanto nelle Aule grandi, preferibilmente con fonoregistrazione presenti presso il Tribunale di Gela, allo stato due, ed eventualmente presso l'Aula del Giudice di Pace: la mancanza di fonoregistrazione di un Aula imporrà per tutta la fase 2 fino al mese di luglio 2020, al fine di agevolare e non concentrare troppe udienze nella giornata di mercoledì che l'udienza sul ruolo ex Kildani sarà rinviata d'ufficio, fatte salve le cause in decisione, che saranno calendate dalla Dott.ssa Ersilia Guzzetta nella sua giornata di udienza del venerdì;
- 5) Vanno innanzitutto richiamate le disposizioni del D.L. 18/2020 in base alla quale andranno prevalentemente adottati anche per la seconda fase provvedimenti di rinvio fuori udienza come già fatto nella prima parte della emergenza epidemiologica; ove disposto eccezionalmente in udienza, si consiglia vivamente la presenza di un solo difensore d'ufficio; anche in tal caso, salvo comprovate ragioni, al fine di evitare assembramenti ed ingiustificati accessi, è preferibile rinviare a data successiva al 31.7.2020, ma comunque entro il 31.12.2020. Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 anche in relazione all'attività di differimento di cui al comma i termini di prescrizione e di custodia rimangono sospesi per il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7 lett. g) del citato articolo, sospensione che, in base ad una interpretazione coerente dei commi 4 e 9 dell'art. 83, sarà quindi in linea tendenziale applicabile anche ai procedimenti che saranno rinviati dopo l'11.5.2020. Si tratta comunque di una prima proposta di interpretazione e si prenderà comunque atto degli orientamenti che si andranno via via formando, ove la questione sia rilevante nel processo;
- 6) quanto alla suddetta previsione ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) sarà possibile anche il rinvio su ruolo per blocchi di udienze in via preventiva, con particolare riguardo alle udienze monocratiche, in cui non vi sia richiesta di trattazione; è fatta parimenti salva la possibilità per i difensori di chiedere e sollecitare la definizione di semplici procedimenti (un patteggiamento, un giudizio abbreviato, l'esito positivo della messa alla prova) dando la facoltà al giudice, ove necessario di disporre brevi rinvii organizzativi;
- 7) Secondo le linee guida della Presidenza della Corte d'Appello e il protocollo firmato con il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, continuerà la trattazione anche in remoto soltanto degli affari urgenti; in ogni caso, stante il combinato disposto dei commi 5,6,e 7 dell'art. 83 D.L. 18/2020 considerata la mancanza, allo stato, sul ruolo di processi con

imputati detenuti con misure cautelari di prossima scadenza, valutata comunque la finalità primaria per tutelare la salute collettiva di continuare a limitare l'accesso agli uffici giudiziari ed i contatti personali che possano favorire il propagarsi del contagio, si ribadisce il contenuto dei protocolli fin qui stipulati che prevedono la trasmissione di atti e istanze per via telematica o *e.mail*;

- 8) In merito ai processi da trattare al dibattimento si potrà mettere sul ruolo d'udienza un numero massimo fino a 8 procedimenti, compresi gli incidenti di esecuzione, che potrà essere solo lievemente incrementato ove assolutamente necessario, privilegiando:
- i processi con imputati sottoposti a qualsiasi misura cautelare;
  - i processi con massimo quattro imputati, salvo che per motivate eccezioni nei processi in cui è solo prevista una rapida discussione (ad esempio, in presenza di una già intervenuta richiesta di assoluzione del Pubblico Ministero o di una declaratoria di prescrizione) e per i processi con imputati detenuti che si devono obbligatoriamente trattare;
  - i processi con più risalente data di iscrizione, a partire a ritroso dal 2016, per i quali ultimi dovrà comunque essere al più previsto un rinvio contenuto entro il mese di ottobre 2020;
  - nel merito, si dovrà fare prioritario riferimento ai criteri di cui all'art. 132 disp. att. c.p.p. richiamati anche nel programma di gestione;
  - i processi per i quali siano già calendate le udienze di discussione, anche con un solo teste di parte eventualmente del luogo e di semplice spedizione;
  - i processi con istanza di patteggiamento, con richiesta di definizione con rito abbreviato e con esito positivo della messa alla prova;
  - i processi in cui manchi almeno un anno dal decorso del termine prorogato di prescrizione;

#### SETTORE GIP/GUP

Anche rispetto a questa attività valgono, in linea generale, i predetti criteri nel senso che si dovranno prioritariamente trattare, fermo restando il disposto dell'art. 83, comma 3, D.L. 18/2020 e succ. mod e integr.,

- 1) procedimenti con indagati o imputati sottoposti a misure cautelari personali o a misure di sicurezza personali;
- 2) procedimenti interamente definibili ex art. 444 e ss. c.p.p. su cui si sia già interamente formato il consenso delle parti;
- 3) procedimenti relativi a incidenti di esecuzione o analoghi dai cui esiti possa eventualmente derivare la remissione in libertà dell'interessato entro il 31/12/2020 o, comunque, la cessazione di efficacia di sanzioni accessorie già disposte nei loro confronti;

- 4) i processi con massimo quattro imputati, salvo che per motivate eccezioni nei processi in cui è solo prevista una rapida discussione ( ad esempio, in presenza di una già intervenuta richiesta di assoluzione del Pubblico Ministero) e per i processi con detenuti che si devono obbligatoriamente trattare;
- 5) per garantire il rispetto delle regole del distanziamento sociale e della gestione in sicurezza delle udienze, le stesse dovranno essere tenute nelle Aule dibattimentali, con un numero massimo di 6 procedimenti da trattare fino al 31.7.2020, che potrà essere lievemente crescente nel prosieguo dell'attività;
- 6) Le udienze fissate negli altri procedimenti saranno rinviate, anche d'ufficio, a data successiva al 31/7/2020, tenuto conto delle udienze già fissate e del carico del ruolo, secondo le modalità e con gli effetti già previsti per la fase che avrà termine in data 11/5/2020, anche con rinvii preventivi per blocchi di udienze ai sensi dell'art. 83 comma 7 D.L. citato, opportunamente comunicati;
- 7) i processi per i quali i difensori ne facciano una motivata richiesta;
- 8) anche per i processi davanti al GUP si dovrà procedere prevedendo la scansione oraria dei procedimenti, chiamando gli stessi uno alla volta, per evitare assembramenti, eventualmente anche privilegiando per ciascuna udienza la presenza di uno stesso difensore per più procedimenti;
- 9) è utile evidenziare che il potere accordato al Capo dell'Ufficio si muove in un ambito di discrezionalità fortemente influenzato dal futuro andamento dell'emergenza sanitaria; discrezionalità che non si esaurisce con l'adozione delle presenti linee guida, ma che necessariamente dovrà tenere conto delle successive rimodulazioni per l'esperienza via via maturata nel periodo;

#### UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO DAVANTI AL GIP E DIRETTISSIME

##### **Arrestato ristretto in carcere**

In ossequio alla normativa, le udienze di convalida potranno essere svolte con video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, del Giudice, del P.M., del cancelliere e dell'arrestato, assicurando il video collegamento o con gli ordinari sistemi o con Skype e Team Business, anche previo collegamento con la stanza virtuale del giudice.

Il carcere dovrà garantire un canale riservato di collegamento, anche telefonico, tra il difensore e l'arrestato.

Gli atti dovranno essere inviati in via preventiva al difensore tramite Team o, in via preventiva, previa scannerizzazione, dovendosi acquisire prova nel corso della convalida dell'avvenuta

ricezione; è fatta salva, in caso di difficoltà, la possibilità di raggiungere Palazzo di Giustizia entro 2 ore.

### **Arrestato ristretto agli arresti domiciliari.**

Le udienze di convalida potranno essere svolte con analoghe modalità tramite Skype e Team Business, già in corso di svolgimento con successo presso il Tribunale di Gela sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ma sarà necessario prevedere la possibilità di un collegamento del detenuto agli arresti domiciliari che potrà essere garantito dalla stessa autorità di P.S. che ha eseguito l'arresto, che dovrà garantire anche un collegamento telefonico riservato del detenuto con il difensore e la presenza di un ufficiale di P.G.

### **Udienza di convalida dell'arresto e successivo giudizio direttissimo.**

Alle udienze di convalida dell'arresto e di contestuale celebrazione del giudizio direttissimo con rito alternativo ( patteggiamento, abbreviato semplice) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza nelle modalità di seguito indicate.

I giudizi che proseguono con rito ordinario, previa concessione di termine a difesa, saranno celebrati con rito ordinario soltanto ove venga applicata una misura cautelare; in tal caso il giudice darà atto della presenza dell'imputato nella postazione allestita presso la Casa Circondariale, ovvero, trattandosi di imputato agli arresti domiciliari, presso il luogo ove è intervenuta udienza di convalida, dove potrà recarsi, con scorta o senza scorta, secondo l'ordine impartito dal Giudice.

Tutti gli altri giudizi proseguiranno nei termini ordinari.

Se gli uffici preposti ed i difensori sono dotati di una valida connessione in grado di garantire un efficace collegamento, l'udienza sarà tenuta secondo le modalità indicate nel Protocollo della Corte d'Appello di Caltanissetta; il giudice ed il pubblico ministero indicheranno le postazioni attraverso le quali parteciperanno all'udienza da remoto.

L'Ufficio del Pubblico Ministero di turno provvederà a formare il fascicolo digitale, con invio delle copie scannerizzate degli atti al difensore, al giudice del dibattimento al vice procuratore onorario almeno tre ore prima dell'udienza fissata; il tutto verrà caricato in formato PDF su un portale dedicato agli atti urgenti; il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni stabilite dopo che il difensore abbia ricevuto con congruo anticipo la copia degli atti.

Il giudice all'inizio dell'udienza, con decreto motivato, darà atto che si procede a distanza per ragioni di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19 e che vi è in tal senso il consenso delle parti; dopo avere attivato il collegamento, consentirà al difensore di prendere visione degli atti attraverso lo schermo.



Nello stesso modo, il difensore potrà partecipare all'udienza da remoto o nel luogo in cui si trova l'arrestato; per questi motivi la polizia procedente darà atto nel verbale d'arresto del luogo in cui l'arrestato è custodito.

Il difensore, nel momento in cui riceverà avviso dell'avvenuto arresto, comunicherà le modalità della partecipazione da remoto; l'eventuale presenza di un interprete sarà garantita o presso il luogo ove si trova l'arrestato ovvero presso il Tribunale, dovendosi garantire che lo stesso sia in contatto sia con le parti che con il Giudice.

Durante lo svolgimento dell'udienza da remoto deve essere garantita la comunicazione audio/video di tutti i partecipanti, nonché la possibilità per l'arrestato di effettuare colloqui riservati con il suo difensore.

A tal fine, laddove il difensore partecipi all'udienza da luogo diverso da quello ove si trova l'arrestato, la polizia giudiziaria o la polizia penitenziaria dovrà previamente garantire la presenza di una linea telefonica riservata tra imputato e difensore .

Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti , produrre documenti mediante la "chat" attiva nella "stanza virtuale" della video conferenza ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria del giudice che procede.

Per le comunicazioni tra la PG. e la difesa, verranno indicati nel decreto di presentazione gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti di polizia giudiziaria e/o penitenziaria degli operatori che si trovano presso i luoghi ove verrà programmata la videoconferenza e presso i quali sarà presente l'arrestato.

L'udienza di regola si svolgerà da remoto, essendo prevista in aula la presenza del giudice, del pubblico ministero, del difensore e del cancelliere, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Sarà garantita una interlocuzione riservata tra le parti per concordare eventuali patteggiamenti della pena ex art. 444 c.p.p.

Nel corso dell'udienza deve sempre essere sufficientemente garantito il contatto audio visivo tra le parti; ove ciò non sia possibile per ragioni tecniche, le parti interessate si impegnano a raggiungere l'aula d'udienza entro un'ora per cui le udienze di convalida dovranno sempre essere fissate con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza previsti dalla legge.

Si rinvia, per quanto fin qui non espressamente previsto, alle linee guida del Protocollo della Corte d'Appello di Caltanissetta per le udienze penali da remoto già citato.

Si rinvia ad ulteriori riunioni tra il Presidente di Sezione, i Magistrati ed il Coordinatore Gip la risoluzione di ogni ulteriore problematica, anche previa interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale; si rinvia integralmente al Protocollo con la Camera Penale ed il Consiglio dell'Ordine stipulato e condiviso.

## **AREA CIVILE**

Si sottolinea che i procedimenti civili che comunque sono di trattazione necessaria ai sensi del testo vigente dell'art. 83 comma 3 lett a) sono quelli in cui è urgente la tutela dei diritti fondamentali della persona, le cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti, alla tutela delle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio, di affinità; procedimenti di adozione di ordine di protezione contro gli abusi familiari e le connesse cause comportanti grave pregiudizio delle parti; procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, di inabilitazione; procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 cpc e "in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".

In linea generale è assolutamente esclusa la trattazione di cause con testi fino al 31.7.2020 con la conseguenza che l'omessa citazione degli stessi non implica alcuna decadenza per la parte, che vi provvederà nella fase post emergenza.

Anche nel settore civile, con esclusione dell'attività processuale in cui è prevista l'audizione dei testi, l'attività deve concentrarsi nello smaltimento delle numerose cause già in fase di definizione, con particolare riguardo alle cause in cui è prevista la precisazione delle conclusioni in materia di famiglia e con pendenza ultratriennale, ultraquinquennale ed ultradecennale

Inoltre, nella individuazione delle priorità, dovrà essere fatto riferimento ai criteri già indicati nel programma di gestione, con riferimento alla necessaria prioritaria trattazione dei processi ultratriennali, ultraquinquennali ed ultradecennali, tenendo sempre in considerazione gli interessi coinvolti, considerato anche che gli stessi nell'anno precedente risultavano in aumento.

Sempre in linea generale dovranno essere trattate, in quanto compatibili con le modalità speciali di udienza previste dall'art. 83 le cause con parti già costituite con un difensore, così da evitare la dichiarazione di contumacia a fronte di una prima udienza con modalità speciali, anche per evitare notifiche tramite UNEP, mentre potranno essere trattate con le modalità speciali tutte le udienze che saranno tenute fino al 31.7.2020, a differenza di quanto avveniva nella prima fase, ove era prevista una limitazione per tipo di causa o per dichiarazione di urgenza, questo sembrando essere, allo stato e rimettendo per una più compiuta valutazione al singolo giudice civile, l'interpretazione dell'art. 83 commi 6 e 7.

Potranno così essere trattate, con le predette modalità, per la fase istruttoria le cause per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.p., le cause con riserva sulle richieste istruttorie formulate, sempre ex art. 183 comma 6 c.p.c. Si dispone inoltre quanto segue:

- a) anche per il settore civile si continuerà a disporre i rinvii con strumenti telematici, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO e disponibili nella rete intranet del CSM nell'area dedicata all'emergenza COVID 19, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF per la personalizzazione delle consolle; anche per le udienze

civili, salve le cause indifferibili ed urgenti, si dovrà valutare l'opportunità di rinviare ad oltre il 31.7. 2020 ogni volta che il Giudice lo riterrà opportuno;

- b) per le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020 continuerà a privilegiarsi i collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 7 lett f) art. 83 tramite applicativi DGSIA;
- c) si promuovono inoltre, come già stabilito nei precedenti provvedimenti, per le cause che non possono essere differite, forme di contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 7 lett, h) art. 83;
- d) per le finalità di cui all'art. 83 comma 7 lettere b) e c) si richiamano i provvedimenti già emessi e si rinvia ai protocolli già stipulati, per addivenire il più possibile a modalità condivise di gestione dell'udienza, rinviando all'interlocuzione tra il DGSIA e il CNF quale strumento che fornisce importanti indicazioni operative; mentre per le finalità di cui alla lettera d) va specificato che l'attività giurisdizionale deve concentrarsi nello smaltimento delle procedure già in fase di definizione con rinvio delle altre; potranno essere trattate per la fase istruttoria tutte le istanze per la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.p. , le udienze fissate per le riserve sulle richieste istruttorie, limitando comunque il numero di cause da trattare con modalità da remoto tendenzialmente ad un massimo di 10, salvo diversa valutazione del caso concreto;
- e) anche le camere di consiglio potranno essere svolte da remoto, quale logica prosecuzione dell'udienza, anche se non immediatamente successive e precedute da scritti difensivi;
- f) richiamando tutte le precedenti disposizioni sulla dichiarazione d'urgenza già emesse e demandate alla valutazione del singolo Giudice Civile ed al Presidente del Collegio, in merito alla sussistenza dell'urgenza e del presupposto del "grave pregiudizio delle parti", ove richiamato dalla modifica introdotta con legge 24.4.2020 n° 27, in vigore dal 30.4.2020 dovrà farsi riferimento allo stato di bisogno e alle altre situazioni quali la tutela della salute, la grave minaccia a condizioni di vita individuali e familiari, tutela del posto di lavoro, integrità del proprio domicilio, tutela del patrimonio morale di fronte ad offese particolarmente gravi, non riguardando la previsione, nella sua genericità solo i procedimenti cautelari ma anche altre come, a titolo solo esemplificativo, istanze di sospensione dell'esecutività, istanze di sospensione del titolo nelle opposizioni a precetto, istanze di sospensione di delibere condominiali o assembleari;
- g) Nel settore lavoro, in base agli stessi criteri di cui alla lettera f) assumono rilevanza quelli ex art. 28 S.L., gli ATP non previdenziali, i sequestri conservativi, istanze nell'ambito di procedimenti Fornero ex L. 92/2012 e quelli in tutela reale ai sensi del D.lgs. n° 23/2015 (licenziamenti contratti a termine); considerata l'introduzione, nella citata legge di conversione 24.4.2020 n° 27 all'art. 83 comma 7 della lettera h bis ) potranno essere trattate con modalità da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva

partecipazione delle parti le cause previdenziali, anche per la nomina del consulente tecnico ed il conferimento dell'incarico;

h) si rinvia, per quanto fin qui non espressamente stabilito, alla proposta di lavoro del Coordinatore Dott.ssa Veronica Vaccaro per il settore civile che, per il periodo dal 15.4.2020 al 30.6.2020 con *nota inoltrata in data 20.3.2020 prot. n° 4 Int.* allo scrivente Presidente Vicario del Tribunale e previa interlocuzione con i Magistrati del settore civile ha proposto quanto segue:

-per il periodo 11.5.2020-31.7.2020 e comunque sino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, la trattazione dei procedimenti civili con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. f) con udienza in videoconferenza con utilizzo del programma Microsoft Team o con le modalità di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) per i procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (cd. udienza cartolare), rimettendo comunque al Magistrato assegnatario del fascicolo il compito di scegliere le modalità di trattazione del procedimento, con conseguente emissione di un decreto organizzativo dell'udienza da comunicare alle parti almeno 7 giorni prima della stessa, ferma restando la possibilità del rinvio a data successiva al 31.7.2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) D.L. citato per i procedimenti ritenuti dal Magistrato e dalle parti non urgenti; il rinvio dovrà comunque essere tendenzialmente contenuto all'anno 2021, anche prevedendo decisioni in sovrannumero.

Per quanto concerne le procedure esecutive concorsuali e ordinarie, sulla base delle concordi indicazioni dei giudici della Sezione Civili, sentiti gli Avvocati, si dispone sospendersi le attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e che non possono essere svolte in via telematica, va innanzitutto sottolineato che ai sensi dell'art. 10 D.L. n° 23/2020 va dichiarata l'improcedibilità dei processi ivi indicati salve le eccezioni previste la 2° comma in relazione alla richiesta del P.M. con domanda di emissione di provvedimenti di cui all'art. 15 comma 8 R.D. n° 267/1942.

Devono quindi essere trattate anche con modalità scritta ove possibile:

- le cause, ove non è prevista la comparizione delle parti, e le cause prefallimentari con le parti costituite ex art. 15 L.F., sono fissate, ove possibile, secondo le modalità fissate dal Giudice Delegato, in modo da garantire la ritualità del contraddittorio;
- le udienze di approvazione del rendiconto ex art. 116 L.F. saranno trattate con le modalità di cui alla lettera h) comma 7 art. 83 d.l. citato; nel provvedimento di fissazione dell'udienza il giudice delegato invita il Curatore a depositare telematicamente la documentazione attestante l'esito delle comunicazioni eseguite ai creditori e al fallito, entro il giorno precedente a quello dell'udienza, e a comunicare se siano state a lui trasmesse o meno contestazioni al rendiconto. Nello stesso provvedimento il Giudice delegato invita il

curatore a richiedere al fallito la trasmissione alla pec della procedura di una apposita dichiarazione, da quest'ultimo sottoscritta, contenente l'indicazione che lo stesso non intenda (ovvero intenda partecipare) all'udienza; se il fallito vuole partecipare personalmente all'udienza, il Giudice rinvierà a data successiva al 31.7.2020.

Il giorno dell'udienza verrà affisso apposito avviso alla porta dell'Ufficio del Giudice delegato, con l'indicazione rivolta all'eventuale fallito che sia comparso personalmente e che non lo abbia preventivamente comunicato, che lo stesso potrà comunicare la sua presenza e l'intento di partecipare all'udienza alla cancelleria di presidio. Il giorno dell'udienza il personale di cancelleria presente accerterà, all'ora fissata dal giudice per l'udienza, l'eventuale presenza del fallito dinanzi all'Ufficio del Giudice Delegato.

Ove questa ipotesi si verifichi, il Giudice delegato, previa comunicazione della presenza del fallito da parte della Cancelleria, rinvierà l'udienza a data successiva al 31.7.202

Nel caso invece che il fallito non si presenti ed in mancanza di osservazioni, il giudice adotterà il provvedimento di approvazione del rendiconto.

Per le procedure esecutive immobiliari, si potrà parimenti ricorrere alla trattazione con modalità Teams ovvero con modalità scritta ai sensi della lettera h) comma 7 art. 83 citato; si segnala la necessità che i professionisti sospendano le procedure esecutive immobiliari di vendita delle prime case, stante la previsione ultima del dell'art. 54 ter D.L. 18/2020 nel testo approvato con legge 24.4.2020 n° 27, in vigore dal 30.4.2020, che di fatto paralizzerà gran parte dell'attività; potranno sempre essere rinviati, per il giudice titolare del ruolo di esecuzione immobiliare, le cause in cui alcune parti lo richiedano.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Infine, per i procedimenti davanti al Giudice di Pace, varranno gli stessi criteri, dovendosi in questo caso in modo più stringente valutare l'urgenza di trattazione e l'opportunità di operare un differimento a data successiva al 31.7.2020, anche per la inadeguatezza dei locali ove si trovano le Aule d'Udienza, ovvero concordare l'utilizzo dell'Aula apposita, in giorni diversi dal mercoledì.

Si rinvia per detti processi al Protocollo d'intesa firmato con il Consiglio dell'Ordine, le Camere Civili e Penali che ci si riserva di firmare stante la situazione d'urgenza stabilendo

- i singoli Giudici di Pace dovranno prontamente ricalendarizzare ove possibile le udienze civili, privilegiando ove possibile la trattazione scritta ;
- dovranno essere privilegiate le cause di più risalente iscrizione;
- dovranno essere definite le sole cause in decisione, chiamate secondo precise scansioni orarie in numero compreso tra 5 e 8 cause, eventualmente progressivamente incrementabile, compatibile anche con una trattazione telematica

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sia per il settore civile che per il settore penale, nel rispetto delle norme sull'emergenza sanitaria e in considerazione delle limitate risorse disponibili per fare fronte alle attività relative ai procedimenti non sospesi, va incentivato e continuato, allo stato fino al 31.7.2020, il deposito in via telematica di istanze che le parti intendano presentare e dei relativi provvedimenti dei Magistrati, nonché le limitazioni di accesso già disposte, e la canalizzazione del deposito degli atti all'Ufficio Front Office a tal fine costituito; gli avvocati previa prenotazione via e mail potranno accedere alle Cancellerie in

Si rappresenta infine che l'attuale emergenza sanitaria da COVID 19 non implica, allo stato, date le gravissime carenze d'organico variazioni tabellari temporanee limitate al periodo di emergenza, né nuove e diversi provvedimenti di applicazione, di supplenza e coassegnazione infradistrettuali da inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [urgenti@cosmag.it](mailto:urgenti@cosmag.it).

**P.Q.M.**

Dispone in conformità, invitando tutti i Giudici, togati ed onorari, al rispetto delle prescrizioni organizzative in materia di procedimenti penali e civili, come compendiate nell'art. 83 comma 3 D.L. 17.3.2020 n° 18 nel testo attualmente vigente dall'1.5.2020, nei protocolli, nelle linee guida della Corte d'Appello di Caltanissetta per il periodo 11.5.2020-31.7.2020 e nel presente provvedimento, e comunque, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, impegnandosi a meglio integrare e specificare le superiori disposizioni, ove necessario.

Il presente provvedimento è immediatamente operativo sino alla conclusione della fase di emergenza, in atto fissata al 31.7.2020, che sarà comunque meglio formalizzata con distinto provvedimento.

Manda alla Segreteria della Presidenza per le comunicazioni del presente provvedimento alla Presidenza della Corte d'Appello di Caltanissetta; ai Giudici Coordinatori e a tutti i Magistrati Ordinari ed Onorari del Tribunale di Gela; ai Direttori di Cancelleria in sede; alla Procura della Repubblica in sede; agli Uffici del Giudice di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela; alla Camera Penale e alla Camera Civile; agli Ordini Professionali degli Ingegneri e dei Commercialisti; alla Questura di Gela, al Comando dei Carabinieri di Gela ed al Comando della Guardia di Finanza di Gela; alle OO.SS.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Gela.

Si comunichi al Ministero della Giustizia, mandando alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it)  
Gela, 7.5.2020

**IL PRESIDENTE VICARIO**

*Dott.ssa Miriam D'amore*

**IL PRESIDENTE VICARIO**

*Dott.ssa Miriam D'Amore*

14

**TRIBUNALE DI GELA  
SEZIONE PENALE**

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Addi

7/5/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott. Matteo Camarda*